Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 34

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 8 febbraio 1967 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1966

1967

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 dicembre 1966, n. 1275.

Contributo dell'Italia al programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (P.A.M.) per il triennio 1966-1968.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 937.500.000 per la partecipazione italiana al Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (P.A.M.) per il triennio 1966-68 da ripartirsi in ragione di lire 312.500.000 per ciascuno degli anni finanziari 1966, 1967 e 1968.

Art. 2.

All'onere di lire 312.500.000 per l'anno finanziario 1966 e a quello di pari importo per l'anno finanziario 1967 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1966

SARAGAT

MORO — FANFANI — COLOMBO — RESTIVO — TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 24 dicembre 1966, n. 1276.

Proroga a favore dell'U.N.I.R.E., dell'abbuono sui diritti erariali accertati sulle scommesse che hanno luogo nelle corse dei cavalli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La concessione dell'abbuono del 60 per cento sui diritti erariali accertati sulle scommesse al totalizzatore e al libro che hanno luogo nelle corse dei cavalli, stabilito in favore dell'U.N.I.R.E. (Unione nazionale incremento razze equine) dall'articolo 5 della legge 26 novembre 1955, n. 1109, prorogato al 31 dicembre 1965 con la legge 1° luglio 1961, n. 567, continua ad applicarsi dal 1° gennaio 1966 fino al 31 dicembre 1970.

Art. 2.

Alla spesa relativa all'abbuono di cui trattasi, valutata per l'anno 1966 in lire 2.220 milioni, si farà fronte, quanto a lire 1.665 milioni mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 1841 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il detto anno e, per la differenza di lire 555 milioni, mediante riduzione del fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1966

SARAGAT

MORO — PRETI — COLOMBO — PIERACCINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 29 dicembre 1966, n. 1277.

Modifica dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto per il credito sportivo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'articolo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è modificato come segue:

« L'Istituto provvede alla concessione del credito:

a) con il fondo di dotazione;

b) con il fondo di garanzia;

c) con le riserve ordinarie e con le riserve straordinarie;

d) con eventuali anticipazioni degli enti partecipanti;

e) con l'emissione di obbligazioni per un importo massimo pari a cinque volte quello del patrimonio formato ai sensi del precedente articolo 2 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1966

SARAGAT

MORO — CORONA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 24 dicembre 1966, n. **1278.**

Concessione di un contributo straordinario a carico dello Stato all'Azienda portuale dei magazzini generali di Trieste.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di 2.000 milioni di lire a favore dell'Azienda portuale dei magazzini generali di Trieste per la sistemazione della situazione economico-finanziaria della Azienda stessa.

Art. 2.

All'onere derivante dall'articolo 1 della presente legge si provvede a carico del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

L'articolo 4 della legge 19 marzo 1955, n. 112, è sostituito, con effetto dal 31 marzo 1955, col seguente:

« I mutui di 3.013, 1.700, 523 e 330 milioni di lire, accordati dal Governo militare alleato, rispettivamente, ai Magazzini generali, all'Azienda comunale elettrica, gas ed acqua, all'Ente porto industriale ed all'Ente fiera di Trieste, sono convertiti in contributi a fondo perduto a favore degli Enti anzidetti ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1966

SARAGAT

MORO — NATALI — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1966, n. **1279.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di S. Lucio, nel comune di Boville Ernica (Frosinone).

N. 1279. Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Veroli - Frosinone in data 1° aprile 1966, integrato con dichiarazione del 29 aprile 1966, relativo alla erezione della Parrocchia di S. Lucio, in contrada omonima del comune di Boville Ernica (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1967
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 149. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1966, n. **1280.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione del canonicato semplice, sotto il titolo S. Gerolamo Confessore e Dottore della Chiesa, nel Capitolo Metropolitano di Gorizia.

N. 1280. Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Gorizia in data 21 gennaio 1943, integrato con altro decreto del 29 aprile 1966, relativo all'erezione del canonicato semplice, sotto il titolo S. Gerolamo Confessore e Dottore della Chiesa, nel Capitolo Metropolitano di Gorizia.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1967
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 146. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1966, n. **1281.**

Riconoscimento, agli effetti civili, del mutamento della denominazione della Parrocchia di « S. Croce e S. Pietro » in quella di « S. Pietro », nel comune di Sassoferrato (Ancona).

N. 1281. Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Camerino in data 15 aprile 1966, relativo al mutamento della denominazione della Parrocchia di « S. Croce e S. Pietro », in frazione Scorzano del comune di Sassoferrato (Ancona), in quella di « S. Pietro ».

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1967
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 147. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1966, n. **1282.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di S. Giovanni Bosco, in Paternò (Catania).

N. 1282. Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Catania in data 10 settembre 1965, relativo alla erezione della Parrocchia di S. Giovanni Bosco, in Paternò (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1967
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 148. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1966, n. **1283.**

Autorizzazione all'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, ed all'Automobile Club dell'Aquila ad acquistare un immobile.

N. 1283. Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, e l'Automobile Club dell'Aquila vengono autorizzati ad acquistare in comproprietà, dalla signora Maria Jorio, per la costruzione di locali da adibire a sede dei propri uffici e per il prezzo di

L. 7.000.000, il fabbricato — ancora allo stato rustico — sito in L'Aquila alla via Buone Novelle n. 6 — costituito da un ampio locale al piano terreno di mq. 370; e dai signori Lorenzo Jorio ed Ernesto Franchini — per il prezzo di L. 15.000.000, le sovrastrutture in cemento armato elevantesi per due piani sopra il predetto locale.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1967
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 156. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1966, n. **1284**.

Autorizzazione all'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, ed all'Automobile Club di Teramo ad acquistare un immobile.

N. 1284. Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, e l'Automobile Club di Teramo vengono autorizzati ad acquistare in comproprietà dal sig. Vincenzo Savini, per destinarlo a sede dei propri uffici e per il prezzo di L. 22.000.000, il fabbricato con parte dell'annessa area ad uso giardino — della consistenza di vani sei al piano scantinato e vani sette al piano terra — sito in Teramo al corso Cerulli, censito alla p.ta 7515.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1967
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 157. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1967, n. **9**.

Autorizzazione all'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, ed all'Automobile Club di Massa Carrara ad acquistare un immobile.

N. 9. Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, e l'Automobile Club di Massa Carrara vengono autorizzati ad acquistare in comproprietà, per l'ampliamento della sede dei propri uffici, dalla Società a responsabilità limitata « Ingegneri Parodi e Mariano », con sede in La Spezia, per il complessivo prezzo di L. 6.400.000, tre locali al piano terreno con ripostiglio e relativo servizio, il tutto esteso mq. 105 - facenti parte del fabbricato sito in Massa Carrara alla via Europa n. 1, ora 9.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1967
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 158. — VILLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1967.

Scioglimento del Consiglio comunale di Quartu Sant'Elena (Cagliari).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In seno alla maggioranza costituitasi nell'ambito dell'Amministrazione del comune di Quartu Sant'Elena, dopo le elezioni del 22 novembre 1964 per la rinnovazione di quel Consiglio comunale, si manifestarono, nel marzo dello scorso anno, acuti contrasti che, accentuatisi in prosieguo, determinarono lo sfaldamento della maggioranza stessa, provocando, infine, le dimissioni del sindaco, di cui il Consiglio prese atto nella seduta del 27 giugno 1966.

Nella seduta stessa, peraltro, non fu possibile eleggere il nuovo sindaco in quanto dopo la prima infruttuosa votazione venne meno il numero legale di presenti.

Altrettanto infruttuosa riuscì la seduta di seconda convocazione del 4 luglio seguente.

Soltanto dopo l'intervento sollecitatorio del prefetto il Consiglio tornò a riunirsi, ma tutte le numerose adunanze all'uopo indette, in data 17 settembre, 1°, 8, 14 e 15 ottobre 1966, non ebbero esito.

Ad aggravare la già difficile situazione sopravvennero le dimissioni di quattro assessori, delle quali fu preso atto nella cennata seduta del 15 ottobre s. a. Da tale momento l'Amministrazione — già carente in ordine al bilancio di previsione del 1966 per la cui approvazione era dovuto intervenire in via sostitutiva il competente Assessorato regionale — si trovò praticamente paralizzata.

Il prefetto, pertanto, considerati i pregiudizi derivanti al civico ente dalla prolungata inerzia degli Organi e in vista dell'esigenza di ricostituire al più presto un'efficiente Amministrazione, dispose due ulteriori sedute del Consiglio, per l'elezione del sindaco e di quattro assessori, con decreto del 19 ottobre 1966 notificato a tutti i consiglieri e contenente l'esplicito richiamo all'osservanza dell'obbligo relativo in relazione al disposto dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale.

Poichè anche tali sedute, fissate per il 25 e il 29 ottobre successivi, sono andate deserte il prefetto, non ravvisando più alcuna possibilità di normale soluzione della crisi, ha proposto lo scioglimento del predetto Consiglio, del quale ha disposto intanto la sospensione, a norma del citato art. 323 del 1915 e dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del predetto Consiglio comunale — nonostante la formale diffida del prefetto — in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 4 gennaio 1967.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Quartu Sant'Elena ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del dott. Enrico Parodi, funzionario di Prefettura.

Roma, addì 28 gennaio 1967

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, a causa degli insanabili contrasti interni, il Consiglio comunale di Quartu Sant'Elena (Cagliari) si è dimostrato incapace di assicurare il governo del civico ente, omettendo di provvedere, malgrado la formale diffida del prefetto, all'essenziale adempimento della ricostituzione degli Organi ordinari;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 4 gennaio 1967;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Quartu Sant'Elena è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Enrico Parodi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli Organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1967

SARAGAT

TAVIANI

(1406)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1966.

Istituzione di una Sezione staccata della Capitaneria di porto di Cagliari presso l'approdo di Sarroch.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250, che stabilisce la ripartizione del territorio dello Stato nelle circoscrizioni marittime previste dall'art. 16 del Codice della navigazione;

Attesa la necessità di ripartire i servizi della Capitaneria di porto di Cagliari in rapporto alle esigenze dei traffici marittimi e delle operazioni di imbarco e sbarco delle merci;

Ritenuto che occorra garantire lo svolgimento continuativo dei compiti di istituto della predetta Capitaneria, per quanto riguarda i servizi amministrativi e di polizia portuale, nell'approdo di Sarroch, con particolare riguardo al movimento delle navi cisterne al pontile ivi esistente;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita una sezione staccata della Capitaneria di porto di Cagliari, alle dirette dipendenze del comandante della stessa, nell'approdo di Sarroch con tutte le attribuzioni di legge relativamente alle formalità di arrivo e partenza delle navi ed alle misure di controllo e di sicurezza.

Art. 2.

Il comandante della Capitaneria di porto di Cagliari dispone per l'assegnazione del personale alla predetta sezione staccata e per quanto concerne il funzionamento della stessa.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione e sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 agosto 1966

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1966
Registro n. 6 Marina mercantile, foglio n. 66

(1066)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1966.

Modifica alla tabella « A/Import ».

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 3 dicembre 1962, n. 308, concernente la Tabella « A/Import » e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 del regolamento n. 136/66 del 22 settembre 1966 del Consiglio dei Ministri della CEE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee n. 172 del 30 settembre 1966, che dispone l'abolizione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente;

Ritenuta la necessità di modificare la vigente tabella « A/Import » in attuazione del sopracitato Regolamento Comunitario;

Decreta:

Dall'elenco di merci annesso al decreto ministeriale 31 ottobre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 dicembre 1962, n. 308, viene depennata la seguente voce doganale:

15.17 Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:
A I morchie o fecce d'olio
ex A II paste di saponificazione, eccetto quelle residuate dalla lavorazione dell'olio greggio di oliva in temporanea importazione per la purificazione
B I terre e carboni decoloranti impregnati di sostanze grasse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 9 dicembre 1966

Il Ministro per il commercio con l'estero
TOLLOY

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RESTIVO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

(1065)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1966.

Classificazione tra le statali della strada n. 517 « Bussentina ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della

citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al numero 327 di detto piano è prevista la strada: Innesto strada statale n. 19 « delle Calabrie » presso il bivio Stazione Montesano (sulla Marcellana-Buonabitacolo)-Sanza-Caselle in Pittari-Innesto strada statale n. 18 « Tirrena Inferiore » a Torre Orsaia, della lunghezza di km. 37 + 500;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: Innesto strada statale n. 19 « delle Calabrie » presso il bivio Stazione Montesano (sulla Marcellana-Buonabitacolo)-Sanza-Caselle in Pittari-Innesto strada statale n. 18 « Tirrena Inferiore » a Torre Orsaia, della lunghezza di km. 37 + 500 è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 517 « Bussentina ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1966

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1967
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 52

(1017)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1966.

Classificazione tra le statali della strada n. 516 « Piovese ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al numero 237 di detto piano è prevista la strada: Innesto strada statale n. 11 « Padana Superiore » a Padova-Pontelongo-Cavarzere-Adria, della lunghezza di km. 47 + 869;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: Innesto strada statale n. 11 « Padana Superiore » a Padova-Pontelongo-Cavarzere-Adria, della lunghezza di km. 47 + 869, è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 516 «Piovese ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1966

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1967
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 249

(1014)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1966.

Classificazione tra le statali della strada n. 513 « di Val d'Enza ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al numero 270 di detto piano è prevista la strada: Innesto strada statale n. 9 « Via Emilia » a Parma-Traversetolo-S. Polo d'Enza-Ciano d'Enza-Compiano-Vetto d'Enza-Rosano-Innesto strada statale n. 63 « del Valico del Cerreto » a Castelnovo ne' Monti, della lunghezza di km. 55 + 600;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: Innesto strada statale n. 9 « Via Emilia » a Parma-Traversetolo-S. Polo d'Enza-Ciano d'Enza-Compiano-Vetto d'Enza-Rosano-Innesto strada statale n. 63 « del Valico del Cerreto » a Castelnovo ne' Monti, della lunghezza di km. 55 + 600 è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 513 « di Val d'Enza ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1966

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1967
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 250

(1016)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1966.

Classificazione tra le statali della strada n. 515 « Noalese ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al numero 221 di detto piano è prevista la strada: Innesto strada statale n. 53 « Postumia » a Treviso-Scorzè-Noale-Innesto strada statale n. 11 « Padana Superiore » a Ponte di Brenta, della lunghezza di km. 39 + 200;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: Innesto strada statale n. 53 « Postumia » a Treviso-Scorzè-Noale-Innesto strada statale

n. 11 « Padana Superiore » a Ponte di Brenta della lunghezza di km. 39 + 200, è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 515 « Noalese ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1966

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1967
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 251

(1015)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1967.

Sostituzione del segretario e del vice-segretario del « Comitato con funzioni consultive in materia di apprendistato ed occupazione dei giovani lavoratori ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale del 26 maggio 1965, con il quale è stato ricostituito il « Comitato con funzioni consultive in materia di apprendistato ed occupazione dei giovani lavoratori »;

Visto il proprio decreto del 12 agosto 1966, con il quale è stato modificato l'ordinamento dei servizi della Direzione generale dell'orientamento e dell'addestramento professionale dei lavoratori;

Decreta:

Le funzioni di segretario e di vice segretario del « Comitato con funzioni consultive in materia di apprendistato ed occupazione dei giovani lavoratori » sono svolte, rispettivamente, dal dott. Fabio Cosentini, in sostituzione del dott. Salvatore Figura, e dal dott. Vittorio Di Giovine, in sostituzione del dott. Ottavio D'Alessandro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1967

Il Ministro: Bosco

(944)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dell'antico centro abitato del comune di Clusone (Bergamo).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Bergamo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza dell'11 ottobre 1965 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona dell'antico centro abitato di Clusone;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Clusone (Bergamo);

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del parroco monsignor Mariano Spada e delle sorelle Gilardi;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè situata su un altipiano cinto da monti e da colline rivestite dalla tipica vegetazione della montagna bergamasca, costituita da numerosi giardini, tra cui spicca quello di palazzo Figaccia, che fanno da fondale e fiancheggiano le tortuose stradine dell'antico tracciato urbano, cui prospettano caratteristici edifici, nobili case, e palazzi del 600 e del 700; forma un quadro naturale e panoramico, nonchè un complesso di valore estetico e tradizionale su cui domina l'insieme monumentale della settecentesca Chiesa parrocchiale e dell'Oratorio dei Disciplini, il tutto visibile dalla strada provinciale e dalle altre strade di arroccamento al paese;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Clusone (Bergamo) costituita dall'antico centro abitato ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: *a ovest*: torrente di Valle Seraia; *a nord*: mapp. 3730, 177, 197, 429, 207, 4929, 157, 5032, 4839, 139, 87, 67, 4840, 4150, 161, 162, 174, 184, 4151, 185, 4724 (esclusi); *ad est*: torrente di Valle Barbina e mapp. 4300, 1707, 871; *a sud*: mapp. 869, 155, 25, 24, viale Card. Giorgio Gusmini, mapp. 64, 62, 59, 858, 3925 per ricongiungersi al punto di partenza del torrente di Valle Seraia.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Censone provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 11 gennaio 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Bergamo

Verbale n. 4 - Adunanza dell'11 ottobre 1965

L'anno 1965, addì 11 del mese di ottobre, alle ore 9,30, nella sala antistante all'aula consiliare dell'Amministrazione provinciale di Bergamo, si è riunita la Commissione provinciale per

la tutela delle bellezze naturali, convocata dalla Soprintendenza ai monumenti della Lombardia, con nota raccomandata n. 6546 del 29 settembre corrente anno, per esaminare il seguente ordine del giorno:

CLUSONE (Bergamo) Tutela paesistica dell'antico centro abitato.

(*Omissis*).

Dopo di che il presidente, accertata la legale costituzione della Commissione, invita a dare inizio ai lavori dell'odierna riunione.

(*Omissis*).

Viene introdotto il sindaco di Clusone cav. Eugenio Baronchelli.

(*Omissis*).

Constatato che la zona dell'antico centro abitato di Clusone, situata su un altipiano cinto da monti e da colline rivestite dalla tipica vegetazione della montagna bergamasca, costituita da numerosi giardini, tra cui spicca quello di palazzo Figaccia, che fanno da fondale e fiancheggiano le tortuose stradine dell'antico tracciato urbano, cui prospettano caratteristici edifici, nobili case, e palazzi del 600 e del 700;

Riconosciuto il caratteristico valore estetico e tradizionale dell'insieme su cui domina il complesso monumentale formato dalla settecentesca Chiesa parrocchiale e dall'Oratorio dei Disciplini;

Visto che il tutto forma un quadro di particolare valore estetico e tradizionale visibile dalla strada provinciale e dalle altre strade di arroccamento al paese;

a maggioranza di voti e con l'astensione del sindaco;

Delibera:

Di sottoporre a tutela della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3, 4 la zona sopra descritta nel comune di Clusone, così delimitata:

ovest: torrente di Valle Seraia;

nord: mappali 3730, 177, 197, 429, 207, 4929, 157, 5032, 4839, 139, 87, 67, 4840, 4150, 161, 162, 174, 184, 4151, 185, 4724 (esclusi);

est: torrente di Valle Barbina e mappali 4300, 1707, 871;

sud: mappali 869, 155, 25, 24, viale card. Giorgio Gusmini, mappali 64, 62, 59, 858, 3925 per ricongiungersi al punto di partenza del torrente di Valle Seraia.

(962)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1967.

Modificazioni alla nomenclatura statistica delle merci della Tariffa dei dazi doganali di importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 41 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723;

Ritenuta la necessità di modificare la nomenclatura statistica di alcune voci della tariffa stessa;

Sul conforme parere dell'Istituto centrale di statistica;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 16 dicembre 1966, la nomenclatura relativa al numero 47 della discriminazione statistica « a », a piè pagina, della voce di tariffa n. 02.02-A, è modificata in: « 47 - - - ali intere, anche senza la punta ».

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1967, la nomenclatura statistica delle merci comprese nelle voci di tariffa elencate nella unita tabella, è modificata come indicato, per ciascuna voce, nella tabella stessa.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1967

Il Ministro: PRETI

TABELLA

Pag. 111 Voce n. 20.06-B-II-a-3; numero della statistica « 11 »:

Il numero della statistica « 11 » è sostituito con la lettera « *a* » ed è inserita, a piè pagina, la seguente discriminazione statistica:

a {
40 pesche, comprese le pesche noci e le pesche vellutate
42 pere
45 ciliege
48 altre

Pag. 111 Voce n. 20.06-B-II-b-3; numero della statistica « *a* » e relativa discriminazione statistica « *a* », a piè pagina:

Il numero della statistica « *a* » è sostituito con la lettera « *b* » e la relativa discriminazione statistica « *a* », a piè pagina, è modificata come segue:

b {
30 ananassi
31 pesche, comprese le pesche noci e le pesche vellutate
33 pere
35 ciliege
38 altre

Pag. 111 Voci n.ri 20.06-B-III-a-3, 20.06-B-III-a-5 e n. 20.06.B-III-b; numeri della statistica « 22 », « 26 » e « 29 »:

I numeri della statistica « 22 », « 26 » e « 29 » sono sostituiti, rispettivamente, con le lettere « *c* », « *d* » ed « *e* », e sono inserite, a piè pagina, le seguenti discriminazioni statistiche:

c {
50 prugne
53 pesche, comprese le pesche noci e le pesche vellutate

d {
55 pere
58 non nominati

e {
60 pesche, comprese le pesche noci e le pesche vellutate
62 pere
65 ciliege
68 altri

Pag. 550 Voce n. 84.23-A-I-d; numero della statistica « 11 »:

Il numero della statistica « 11 » è sostituito con la lettera « *a* » ed è inserita, a piè pagina, la seguente discriminazione statistica:

Statistica:

a {
09 escavatori
10 apripista (bulldozer, angledozer), livellatrici
13 non nominati

Pag. 585 Voce n. 85.15-C-II; discriminazione statistica « *d* », a piè pagina:

La discriminazione statistica « *d* », a piè pagina, è modificata come segue:

d {
49 antenne: per autoveicoli
51 - antenne: altre
48 amplificatori, convertitori di frequenza ed altre apparecchiature ed accessori per antenne
50 non nominati

Pag. 642 Voce n. 92.11-A-II-a; discriminazione statistica « *b* », a piè pagina:

La discriminazione statistica « *b* », a piè pagina, è modificata come segue:

b {
02 giradischi a motore: per autoveicoli
04 giradischi a motore: altri
05 cambiadischi automatici.

(861)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1967.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia;

Vista la nota n. 3077/10-2 Div. Gab. del 20 dicembre 1966, con la quale la prefettura di Foggia comunica che l'ins. Antonio Valente è stato eletto sindaco del comune di Manfredonia, in sostituzione del dott. Nicola Ferrara;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia il dott. Nicola Ferrara con l'ins. Antonio Valente, eletto sindaco del comune di Manfredonia;

Decreta:

Articolo unico.

L'ins. Antonio Valente è chiamato a far parte, quale sindaco del comune di Manfredonia, del Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia, in sostituzione del dott. Nicola Ferrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1967

Il Ministro: PIERACCINI

(1063)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1967.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica delle Marche.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 16 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica delle Marche;

Vista la nota n. 17/8/2 Div. Gab. del 9 gennaio 1967 con la quale la prefettura di Ancona comunica che il prof. Alberto Borioni è stato eletto sindaco del comune di Jesi in sostituzione dell'avv. Sergio Bartolini;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica delle Marche l'avv. Sergio Bartolini, dimissionario, con il prof. Alberto Borioni eletto sindaco del comune di Jesi;

Decreta:

Articolo unico.

Il prof. Alberto Borioni è chiamato a far parte, quale sindaco del comune di Jesi, del Comitato regionale per la programmazione economica delle Marche, in sostituzione dell'avv. Sergio Bartolini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1967

Il Ministro: PIERACCINI

(1062)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1967.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Salone internazionale della ceramica » e nella « Mostra nazionale dell'oreficeria e argenteria », in Vicenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone internazionale della ceramica » e nella « Mostra nazionale dell'oreficeria e argenteria » che avranno luogo a Vicenza, rispettivamente, dal 5 al 12 marzo 1967 e dal 3 al 10 settembre 1967 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 23 gennaio 1967

p. *Il Ministro*: MEZZA

(943)

DECRETO PREFETTIZIO 13 gennaio 1967.

Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Novara.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 1964, n. 46594, Div. 3/1 con il quale si è provveduto alla rinnovazione del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 12 dicembre 1964-11 dicembre 1967;

Vista la lettera in data 17 dicembre 1966, n. 9228, con la quale l'Ufficio del medico provinciale di Novara comunica che occorre sostituire il prof. Rinaldo Micotti già direttore sanitario dell'Ospedale maggiore di Novara;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Ezio Fumagalli, direttore sanitario dell'Ospedale maggiore di Novara, è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità in sostituzione del professore Rinaldo Micotti.

Novara, addì 13 gennaio 1967

Il prefetto: VILLA

(908)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Pedaso (Ascoli Piceno)

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1966, n. 1908, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Pedaso.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(965)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Allai ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1967, il comune di Allai (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1093)

Autorizzazione al comune di Pagani ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1967, il comune di Pagani (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 23.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1094)

Autorizzazione al comune di Carrara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 28 gennaio 1967, il comune di Carrara (Massa) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1148)

Autorizzazione al comune di Tonara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1967, il comune di Tonara (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1149)

Autorizzazione al comune di Montescudo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Montescudo (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.160.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1120)

Autorizzazione al comune di Castiglion Fiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Castiglion Fiorentino (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 102.231.596, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1119)

Autorizzazione al comune di Vallefiorita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Vallefiorita (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.889.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1121)

Autorizzazione al comune di Tropea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Tropea (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.601.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1122)

Autorizzazione al comune di Tiriolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Tiriolo (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.119.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1123)

Autorizzazione al comune di Squillace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Squillace (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.677.832, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1124)

Autorizzazione al comune di Soverato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Soverato (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 177.598.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1125)

Autorizzazione al comune di Soriano Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Soriano Calabro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.201.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1126)

Autorizzazione al comune di Sorianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Sorianello (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.194.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51,

(1127)

Autorizzazione al comune di Narbolia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Narbolia (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.530.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1145)

Autorizzazione al comune di Mandas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Mandas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.570.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1146)

Autorizzazione al comune di Teramo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Teramo viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 428.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1147)

Autorizzazione al comune di Simbario ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Simbario (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.177.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1128)

Autorizzazione al comune di Savelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Savelli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.960.477, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1129)

Autorizzazione al comune di Rombiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Rombiolo (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.791.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1130)

Autorizzazione al comune di Satriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Satriano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.070.975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1131)

Autorizzazione al comune di Ioppolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Ioppolo (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.351.087, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(1132)

Autorizzazione al comune di Pizzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Pizzo (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.942.839, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1133)

Autorizzazione al comune di Castelsilano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Castelsilano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.235.084, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1134)

Autorizzazione al comune di Belcastro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Belcastro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.558.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1135)

Autorizzazione al comune di San Giovanni in Galdo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di San Giovanni in Galdo (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.008.916, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1136)

Autorizzazione al comune di Roccamandolfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Roccamandolfi (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.945.036, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1137)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 26

Corso dei cambi del 7 febbraio 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	625,15	625,25	625,26	625,25	625,20	625,25	625,25	625,25	625,25	625,25
$ Can.	579,03	578,30	578 —	578,35	578,30	578,75	578,25	578,35	578,75	578,50
Fr. Sv.	144,18	144,25	144,27	144,255	144,30	144,19	144,25	144,225	144,19	144,25
Kr. D.	90,40	90,37	90,35	90,345	90,40	90,38	90,37	90,345	90,38	90,39
Kr. N.	87,42	87,40	87,41	87,41	87,40	87,41	87,41	87,41	87,41	87,42
Kr. Sv.	120,98	121,03	121,0250	121,04	121 —	120,385	121,05	121,04	120,98	121,04
Fol.	173,13	173,17	173,17	173,17	173,10	173,15	173,1850	173,17	173,15	173,16
Fr. B.	12,57	12,575	12,58	12,5850	12,575	12,57	12,5830	12,5850	12,57	12,575
Franco francese	126,50	126,55	126,56	126,555	126,55	126,58	126,5550	126,555	126,55	126,58
Lst.	1747,40	1746,85	1746,80	1746,875	1746,75	1747,50	1746,90	1746,875	1747,50	1746,80
Dm. occ.	157,35	157,36	157,3650	157,365	157,30	157,24	157,36	157,365	157,34	157,35
Scell. Austr.	24,16	24,17	24,1675	24,1670	24,10	24,17	24,1655	24,1640	24,17	24,17
Escudo Port.	21,80	21,80	21,7950	21,805	21,65	21,80	21,7850	21,805	21,80	21,80
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,44	10,43125	10,43	10,43	10,43	10,43125	10,43	10,43

Media dei titoli del 7 febbraio 1967

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	104,275
Redimibile 3,50 % 1934	100,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,375
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,55
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,325
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,025
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,075
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,075
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,25
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,225
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,30
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,225

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 febbraio 1967

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	625,25
1 Dollaro canadese	578,30
1 Franco svizzero	144,252
1 Corona danese	90,357
1 Corona norvegese	87,41
1 Corona svedese	121,045
1 Fiorino olandese	173,177
1 Franco belga	12,584
1 Franco francese	126,555
1 Lira sterlina	1746,887
1 Marco germanico	157,362
1 Scellino austriaco	24,166
1 Escudo Port.	21,795
1 Peseta Sp.	10,431

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1966, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1966, registro n. 107, foglio n. 9, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal sig. Sanfilippo Andrea, avverso l'esito del concorso per un posto di bidello non di ruolo presso la scuola media di Palma Montechiaro (Agrigento).

(829)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Sciacca, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Sciacca (Agrigento), in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133;

Visto il decreto dell'Assessore delegato della Regione siciliana in data 12 gennaio 1967, che revoca l'autorizzazione allo esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Sciacca, Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nello omonimo Comune (Agrigento), e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

L'avv. Francesco Trafficante è nominato commissario liquidatore ed i signori avv. Baldassarre Santangelo, Salvatore Grisafi e Biagio Montalbano Vetrano sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Sciacca (Agrigento), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1967

Il Governatore: CARLI

(1359)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riapertura dei termini del concorso per esami a settecentocinquanta posti di custodi e guardie notturne nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale in data 3 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1966, registro n. 53, foglio n. 262, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 27 giugno 1966, con cui il Ministero della pubblica istruzione ha bandito un concorso per esame e settecentocinquanta posti di custodi e guardie notturne nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle Soprintendenze alle antichità e belle arti;

Considerato che nelle premesse del decreto predetto, per puro errore materiale, non è stata citata la legge n. 1288 del 15 novembre 1965, che protrae il limite massimo di età a 55 anni per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani di caduti per causa di servizio, per l'ammissione agli impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Sono riaperti, per un periodo di trenta giorni, a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per esame a settecentocinquanta posti di custodi e guardie notturne nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso, di cui alle premesse, il limite massimo di età è protratto a 55 anni per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio, ai sensi della legge n. 1288 del 15 novembre 1965, art. 6.

Art. 3.

Sono confermate le altre norme stabilite con il precitato decreto ministeriale del 3 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1966, registro n. 53, foglio n. 262.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 settembre 1966

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1967
Registro n. 7, *foglio n.* 217

(1326)

MINISTERO DELLA DIFESA

Dichiarazione del vincitore del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, riservato ai marescialli.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1965, registro difesa-Esercito 45, foglio n. 234, col quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei sottotenenti in s.p.e. nell'Arma dei carabinieri riservato ai marescialli in s. p. dell'Arma stessa;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1966, registro difesa-Esercito 59, foglio n. 61, col quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso di cui sopra;

Considerato che il maresciallo d'alloggio ordinario in s. p. Sanfilippo Giovanni, compreso nel numero dei sottufficiali vincitori ha dichiarato di rinunciare all'ulteriore frequenza del prescritto corso applicativo ed alla conseguente nomina a sottotenente in s.p.e. nell'Arma dei carabinieri;

Tenuto conto che il maresciallo d'alloggio ordinario in s. p. Giannoni Mario, essendosi classificato al primo posto degli idonei — oltre il numero dei vincitori — viene a trovarsi nelle condizioni di poter occupare il posto vacante determinatosi con la rinuncia di cui sopra;

Decreta:

Articolo unico

Il maresciallo d'alloggio ordinario dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente Giannoni Mario, nato il 18 maggio 1931, è dichiarato vincitore del concorso di cui al decreto ministeriale 26 maggio 1965, citato nelle premesse, a ripianamento del posto lasciato scoperto dal maresciallo d'alloggio ordinario in s.p. Sanfilippo Giovanni rinunciatario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1966

Il Ministro: Tremelloni

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1967
Registro n. 3 *Difesa, foglio n.* 399

(969)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a centocinquanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Le prove scritte del concorso per esami a centocinquanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, indetto con decreto ministeriale 16 giugno 1966, avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, alle ore 7,30 dei giorni 8, 9 e 10 marzo 1967.

(1327)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CAGLIARI

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Cagliari

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 921 in data 21 giugno 1965, modificato con successivo decreto n. 526 del 20 aprile 1966, con il quale fu bandito pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di veterinario condotto vacante in provincia di Cagliari al 30 novembre 1964;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso suddetto e la graduatoria di merito dalla stessa formulata;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Marras Francesco . . . . punti 78,23 su 120
2. Sulis Agostino . . . . . . » 75,4375 »
3. Massidda Michele . . . . . . » 73,78 »
4. Atzeni Giuseppe . . . . . . » 73,315 »
5. Beccu Giampietro . . . . . . » 72,810 »

6. Steri Dante punti 67,0375 su 120
7. Licheri Franceschino, inv. di guerra » 65,9425 »
8. Cancedda Zenobio . . » 64,395 »
9. Cosseddu Angelo Mario . . » 60,412 »
10. Muzzetto Paolo . » 59,0175 »
11. Lepori Sebastiano . . » 57,090 »
12. Carta Salvatore . . » 52,137 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della Prefettura e del comune di Cagliari.

Cagliari, addì 20 gennaio 1967

Il veterinario provinciale: CANCEDDA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 89, in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei nel concorso al posto di veterinario condotto vacante in provincia di Cagliari al 30 novembre 1964;

Considerato che il concorrente dott. Franceschino Licheri, nato a Santulussurgiu il 17 aprile 1922, è in possesso della qualifica di invalido di guerra;

Ritenuto che a norma della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, il predetto veterinario ha diritto alla nomina in quanto il comune di Cagliari — cui appartiene la condotta da assegnarsi — ha in pianta organica due posti di veterinario condotto;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Franceschino Licheri, nato a Santulussurgiu il 17 aprile 1922, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Cagliari e frazione Elmas messa a concorso col decreto n. 921 del 21 giugno 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della Prefettura e del comune di Cagliari.

Cagliari, addì 20 gennaio 1967

Il veterinario provinciale: CANCEDDA

(840)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1967, n. **1.**

Modifica dell'art. 19 della legge regionale 5 novembre 1960, n. 24, autorizzazione di un ulteriore limite di impegno di lire 18 milioni per la concessione di contributi ai sensi della legge regionale 10 febbraio 1964, n. 7 e modifica dell'art. 11 di tale ultima legge.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 3 *del* 17 *gennaio* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La spesa complessiva autorizzata dall'art. 19 della legge regionale 5 novembre 1960, n. 24, recante provvidenze per l'incremento ed il miglioramento dei trasporti funiviari, è ridotto da L. 900.000.000 a L. 819.500.000 e quella di cui al punto 2) dello stesso articolo da L. 600.000.000 a L. 519.500.000.

L'importo delle annualità di cui al terzo comma del citato art. 19 della predetta legge regionale è ridotto per gli esercizi finanziari dal 1966 al 1972 da L. 50.000.000 a L. 38.500.000.

Art. 2.

Per la concessione di contributi a sensi della legge regionale 10 febbraio 1964, n. 7, è autorizzato a favore della provincia di Trento un ulteriore limite di impegno di L. 18.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1966.

Le relative annualità saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della Regione per gli esercizi dal 1966 al 1975.

All'onere di L. 18.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1966 si provvede per L. 11.500.000 con le disponibilità derivanti dalla riduzione di spesa di cui al secondo comma del precedente articolo e per L. 6.500.000 mediante prelevamento dal fondo speciale iscritto al cap. n. 403 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 3.

Il termine di due anni previsto dall'art. 11 della legge regionale 10 febbraio 1964, n. 7, viene portato a tre anni.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 16 gennaio 1967

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1967, n. **2.**

Terzo provvedimento di variazione al bilancio 1966.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 3 *del* 17 *gennaio* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1966 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1966 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

Art. 3.

Nell'allegato n. 2, approvato con l'art. 6 delle disposizioni relative al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1966, è introdotta la seguente variazione:

— *in aumento*:

AGRICOLTURA E COMMERCIO

Cap. n. 1154 . . . . L. 17.500.000

Art. 4.

Nell'allegato n. 2, approvato con l'art. 6 delle disposizioni relative al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1966, è introdotta la seguente variazione:

— *in aumento*:

PROVINCIA DI BOLZANO

Limite d'impegno - Stanziamento

AGRICOLTURA E COMMERCIO

Cap. n. 1154 . . . . L. 17.500.000

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 16 gennaio 1967

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

TABELLA A

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

a) *in aumento*:

Titolo I — *Entrate tributarie*

Cap. n. 1. — Imposta sull'energia elettrica prodotta in Regione (art. 63 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 e leggi regionali 14 febbraio 1949, n. 1 e 9 ottobre 1953, n. 14) . . L. 15.000.000

Titolo II — *Entrate extra-tributarie*

Cap. n. 25. — Entrate eventuali diverse . . L. 2.500.000

Cap. n. 106. — Assegnazione del Ministero del turismo e dello spettacolo da ripartire tra gli Enti provinciali per il turismo operanti nella Regione (art. 10 della legge 4 marzo 1958, n. 174) » 60.000.000

L. 77.500.000

TABELLA B

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *in diminuzione*:

Titolo I — *Spese correnti*

FINANZE E PATRIMONIO

Cap. n. 403. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi . . . . L. 15.500.000

Titolo II — *Spese in conto capitale*

FINANZE E PATRIMONIO

Cap. n. 1030. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi . . . . L. 68.000.000

Totale . . . L. 83.500.000

b) *in aumento*:

Titolo I — *Spese correnti*

TURISMO, CACCIA E PESCA

Cap. n. 510. — Somma da ripartire tra gli Enti provinciali per il turismo operanti nella Regione (art. 10 della legge 4 marzo 1958, n. 174) L. 60.000.000

PREVIDENZA SOCIALE E SANITÀ

Cap. n. 641 (*di nuova istituzione*). — Sovvenzione alle Casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti di Trento e Bolzano per la estensione dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti titolari di pensione ed ai familiari a carico (legge regionale 12 novembre 1966, n. 20) L. 6.500.000

Titolo II — *Spese in conto capitale*

AGRICOLTURA E COMMERCIO

Cap. n. 1154. — Spese, contributi e sussidi a sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 1° settembre 1962, n. 18, a favore della zootecnia L. 17.500.000

Cap. n. 1160. — Contributi per promuovere e potenziare l'irrigazione (legge regionale 10 febbraio 1964, n. 6) - (legge regionale 12 novembre 1966, n. 19) - (prima quota) . . . . . » 30.000.000

Cap. n. 1200. — Agevolazioni creditizie a favore delle piccole imprese commerciali, delle cooperative di consumo e di pubblici esercizi (legge regionale 22 novembre 1961, n. 10) - (legge regionale 28 novembre 1966, n. 22) - (prima quota) » 12.000.000

Cap. n. 1201. — Agevolazioni creditizie per la costruzione di magazzini commerciali (legge regionale 27 febbraio 1964, n. 15) - (legge regionale 28 novembre 1966, n. 23 - prima quota) . . . » 8.000.000

INDUSTRIA E TRASPORTI

Cap. n. 1355 (*di nuova istituzione*). — Provvidenze a favore delle attività economiche di cui alla legge regionale 28 novembre 1966, n. 21, danneggiate dalle calamità atmosferiche verificatesi nel settembre 1965 e nell'agosto 1966 (prima quota) L. 27.000.000

Totale . . . L. 161.000.000

(951)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.